



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009, successivamente aggiornata con decreto DM 286 del 21 dicembre 2015, per l'esercizio del complesso "Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord" della società Sarlux S.r.l., sito nel Comune di Sarroch (CA).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009 rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Sarlux S.r.l (ex Saras S.p.A.) (nel seguito indicata come il Gestore) per l'esercizio del complesso "Raffineria e Impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC)" sito nel Comune di Sarroch (CA),

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto . DVA-DEC-2012-333 del 3 luglio 2012; rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla società Versalis S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento sito nel comune di Sarroch (CA);

VISTA l'istanza presentata dalla società Versalis S.p.A., con nota prot. Dire/162 del 30 aprile 2016, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 10 maggio 2013, al n. DVA/2013/10833, per la modifica dell'AIA del 3 luglio 2012 , inerente la riformulazione del limite previsto per le sostanze organiche volatili al punto di emissione denominato E16, attestando l'avvenuto versamento della prevista tariffa istruttoria;

VISTA la nota prot. DVA/2013/13976 del 14 giugno 2013 con la quale la competente Direzione Generale ha avviato il procedimento di riesame dell'AIA del 3 luglio 2012 rilasciata alla Versalis S.p.A.;

VISTA la nota prot. 585 del 30 dicembre 2014, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'8 gennaio 2015, al n. DVA/2015/375, con la quale la società Sarlux S.r.l. ha comunicato il trasferimento a Sarlux S.r.l del Ramo d'Azienda di proprietà della Versalis S.p.A. e ora denominato "Sarlux Impianti Nord", con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

VISTA la nota prot. Prot. SH/DS/15/009/LP/cu del 19 marzo 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 23 marzo 2015, al n. 7984, con la quale la società Versalis S.p.A. ha comunicato i procedimenti in corso presso l'Autorità competente, relativi all'AIA di cui al DEC-DVA-2012-333 del 3 luglio 2012, che erano in capo alla società Versalis S.p.A. e che sono passati alla società Sarlux S.r.l., a seguito della cessione di Ramo d'azienda ora "Sarlux Impianti Nord";

VISTO il decreto del Ministro n. 286 del 21 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata l'AIA di cui al decreto DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009 rilasciata alla società Sarlux S.r.l., al fine di comprendere in un'unica autorizzazione le attività del Ramo d'Azienda denominato "Sarlux Impianti Nord";

VISTA la nota prot. CIPPC 243/2016 del 1 marzo 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009, come aggiornata con decreto del Ministro n. 286 del 21 dicembre 2015;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 2 maggio 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. DVA 12279/DVA del 5 maggio 2016;

VISTA la nota della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, prot. 11053 del 26 aprile 2016, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 26 aprile 2016, al n. 11159, di cui al verbale della seduta del 2 maggio 2016 della Conferenza dei servizi, con la quale veniva chiesto un rinvio della medesima Conferenza di almeno sei mesi al fine di poter valutare gli impatti sanitari connessi al provvedimento da dottare;

VISTA la nota n. 11190 del 26.04.2016 con la quale il responsabile del procedimento chiariva come non fosse possibile un ulteriore differimento della riunione della Conferenza dei Servizi posto anche che il chiesto differimento sarebbe stato superiore a quello assegnato dalla legge allo svolgimento dell'intero procedimento pari a complessivi 150 giorni;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute comunque non ha partecipato alla seduta della Conferenza dei Servizi del 2.05.2016 né ha fornito ulteriori comunicazioni in merito;

CONSIDERATO che allo stato non risultano comunque pervenute ulteriori valutazioni da parte del Ministero della Salute, e che il medesimo ha comunque sempre la possibilità a normativa vigente di chiedere un riesame del presente provvedimento alla luce degli esiti delle valutazioni di competenza condotte o da condurre;

VISTA la nota prot. DVA 12257 del 5 maggio 2016, con la quale la competente Direzione Generale ha chiarito il ruolo del Ministero della Salute nell'ambito dei procedimenti di AIA, la quale autorizzazione non richiede la conduzione di analisi e valutazioni di impatto sanitario connesse all'esercizio



(aspetti che viceversa possono rientrare nell'ambito di interesse di VIA e VAS), ferma comunque restando la facoltà per il citato Ministero della Salute di chiedere, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/06, in qualunque momento successivo al rilascio, il riesame delle AIA, ove ne ravvisi la necessità sulla base delle proprie competenze in materia sanitaria;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento all'interno di aree perimetrate del S.I.N del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, di cui al D.M. n.468 del 18 settembre 2001, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 13018 del 13 maggio 2016 con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DSA-DEC-2009-230 del 24 marzo 2009, come aggiornato con decreto del Ministro n. 286 del 21 dicembre 2015, per l'esercizio del complesso "Raffineria, Impianto di Gassificazione a ciclo combinato (IGCC) e Impianti Nord" sito nel Comune di Sarroch (CA) della società Sarlux S.r.l., identificata dal codice fiscale 02093140925, con sede legale in S.S.Sulcitana 195 km 19 – 09018 Sarroch (CA), ed i relativi allegati sono aggiornati con le modifiche di cui al parere istruttorio reso con nota prot. CIPPC 243/2016 del 1 marzo 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, allegato e parte integrante del presente decreto.

Rimangono valide tutte le altre prescrizioni del vigente decreto di autorizzazione integrata ambientale e s.m.i.

WV

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galenti


WP



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI


REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0006002/DVA del 03/03/2016

CIPPC 243/2016
DEL 01/03/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:

Ref. Ministero:



OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA presentata da SARLUX S.r.l. - Impianto Complesso "Raffineria + IGCC" - Procedimento di Riesame ID 87/543

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Bratti

All. c.s.

AU. 243/2016



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N. Prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 3/07/2012 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 192 del 18/08/2012 così come modificata e integrata dal Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 – Rif. nota DVA_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. CIPPC-00_2012-0002040 del 01-12-2012

(Procedimento Istruttorio ID 543)

Gestore	SARLUX S.r.l.
Località	SARROCH – (CA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni
	Dott. Ing. Alberto Pacifico
	Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna
	Dott. Ing. Michele Camoglio – Provincia di Cagliari
	Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA	6
2.1 Atti presupposti	7
2.2 Atti normativi	8
2.3 Attività istruttorie	11
3. DATI DELL'IMPIANTO	12
4. ISTANZA DI MODIFICA	13
4.1 Configurazione attuale	13
4.2 Richiesta di modifica	15
4.3 Effetti ambientali	15
5. CONSIDERAZIONI	15
6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI	16



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

1.DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Sarlux S.r.l. installazione IPPC sita nel Comune di Sarroch (CA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014)



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. PREMESSA

Con nota acquisita al prot. DVA-2013-0010285 del 06/05/2013, Versalis S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente alla "limitazione alle emissioni in atmosfera di SOV attraverso il punto denominato E16, asservito all'impianto di condensazione criogenica dei vapori organici recuperati dal caricamento navi pontile e dall'impianto trattamento acque".

Il Gestore ha versato la tariffa istruttoria di € 2.000,00 euro in riferimento a quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008.

Con Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 le prescrizioni dell'AIA di Versalis di cui al Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 192 del 18/08/2012) sono diventate prescrizioni per la "Sarlux S.r.l." (il Gestore della "Sarlux S.r.l.", con istanza del 30/12/2014, acquisita al prot. DVA-2015-0000375 del 08/01/2015 ha presentato richiesta di aggiornamento del Decreto AIA prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009 - al fine di integrare la suddetta AIA con l'autorizzazione all'esercizio della nuova configurazione della CTE, facente parte del Ramo d'Azienda di Versalis S.p.A., acquisito dal 1 gennaio 2015 dalla Sarlux s.r.l. e denominato "Sarlux Impianti Nord", nonché per comprendere in un'unica autorizzazione AIA le restanti attività relative al Ramo



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

d'Azienda citato e indicate nella nota Sarlux s.r.l. prot. n. 570 del 02/12/2014 e nella successiva nota prot. n. 724 del 28/05/2015).

2.1 Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 192 del 18/08/2012) allo stabilimento Versalis S.p.A. di Sarroch;
visto	Il Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 di riesame del Decreto di AIA prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009)
preso atto	della comunicazione prot. DVA - 2014 - 0039927 del 03/12/2014 inviata da Sarlux s.r.l. il 02/12/2014;
preso atto	della nota prot. DVA-2015-0000374 del 08/01/2015 inviata da Versalis S.p.A. e datata 01/01/2015;
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007, che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000179 del 13/04/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC della Versalis S.p.A., sita nel Comune di Sarroch (CA), al Gruppo Istruttore così costituito: - Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente Gruppo istruttore - Dott. Ing. Rocco Simone - Dott. Chim. Mauro Rotatori
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2014-0001047 del 04/06/2014, di integrazione del Gruppo Istruttore per le istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'installazione IPPC della Versalis S.p.A., sita nel Comune di Sarroch (CA) Il Gruppo Istruttore risulta così costituito: - Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente Gruppo istruttore - Dott. Ing. Rocco Simone - Dott. Chim. Mauro Rotatori



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC_00-2015-0002001 del 26/10/2015, che sostituisce/integra il Gruppo Istruttore, così costituito: <ul style="list-style-type: none">- Dott. Chim. Marco Mazzoni (Referente),- Dott. Chim. Paolo Ceci,- Cons. Stefano Castiglione,- Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni,- Dott. Ing. Alberto Pacifico;
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">- Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna,- Ing. Michele Camoglio – Provincia di Cagliari,- Avv. Salvatore Mattana – Comune di Sarroch.
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore- Dott. Bruno Panico, Referente- Dr.ssa Silvia Pietra

2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.;
visto	L'art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica l'Art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n.46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014 a norma del quale: <i>“Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo”;</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti"</i>:</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>;</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-<i>septies</i>, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”;
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente”;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

visto	<p>l'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale . “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:</p> <p>a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”;</p>
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">– <i>Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry</i> – Febbraio 2003– <i>Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage</i> - Luglio 2006;

2.3 Attività istruttorie

Esaminata	<p>l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto prot. DVA-DEC-2012-0000333 del 03/07/2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 192 del 18/08/2012);</p>
esaminata	<p>la richiesta di modifica non sostanziale di AIA e relativi allegati tecnici, trasmessa da Versalis S.p.A. e acquisita al prot. DVA-2013-001028 5 del 06/05/2013;</p>
esaminata	<p>la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio prot. DVA-2013-0010833 del 10/05/2013;</p>
vista	<p>la nota inviata da Versalis S.p.A. con data 01/01/2015 ed acquisita al prot. DVA-0000374 del 08/01/2015 avente per oggetto”AIA DEC-DVA-2012-0000333 –</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

	Stabilimento Versalis di Sarroch D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29-nonies – Aggiornamento gestore”;
esaminata	la comunicazione trasmessa da Sarlux S.r.l. il 02/12/2014 ed acquisita al prot. DVA-00-2014-0039927 del 03/12/2014, avente per oggetto “Variazione del Gestore, art. 29-nonies, comma 5 D.Lgs. 152/2006 s.m.i., ai fini della voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;
esaminato	Il Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 4 del 7/01/2016 di riesame del Decreto di AIA prot. DSA-DEC-2009-0000230 del 24/03/2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 83 del 09/04/2009);
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
vista	la documentazione prodotta da ISPRA nell’ambito di uno specifico accordo di collaborazione che garantisce il supporto alla Commissione nazionale IPPC, e precisamente la relazione istruttoria ISPRA N. Prot. CIPPC-00_2015-0000359 del 19/02/2015 (procedimento istruttorio ID 543);
preso atto	delle risultanze della riunione del GI con il Gestore di cui al verbale N. Prot. CIPPC-00_2016-0000141 del 05-02-2016;
vista	la nota di trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 12-02-2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente N. Prot. CIPPC-00_2016-0000170 del 12-02-2016 comprendente i relativi allegati circa l’approvazione e, in particolare, il Parere espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna N. Prot. 0003220 del 18-02-2016, acquisito agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC 00_2016-00000199 del 18-02-2016.

3.DATI DELL’IMPIANTO

Ragione sociale	Sarlux S.r.l. – Stabilimento di Sarroch (Ca)
Sede legale e Sede Operativa	S.S. Sulcitana 195, Km 18,800 - 09018 SARROCH (Ca) Tel. 070 90911 mailto:battista.grosso@polimerieuropa.com
Rappresentante Legale	Ing. Vincenzo Greco – S.S. 195 Km 18,800 – 09018 Sarroch (Ca) – Tel. 070 90911
Tipo di impianto:	Esistente
Tipo di procedura	Riesame dell’AIA
Codice e attività IPPC	Codice 4.1 – Impianto chimico per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base Codice 1.1 – Impianto di combustione con potenza calorifica



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Classificazione NACE	>50 MWt Codice 24.14 – Impianti Chimici
Classificazione NOSE-P	Codice 40.11 - Produzione di energia elettrica Codice 105.09 – Impianti Chimici Codice 101.01 - Processi di combustione >300 MW
Gestore	Ing. Vincenzo Greco – S.S. 195 Km 18,800 – 09018 Sarroch (Ca) – Tel. 070 90911
Referente IPPC	Ing. Walter Cocco – S.S. 195 Km 18,800 – 09018 Sarroch (Ca) - Tel. 070 90911
Impianto a rischio di incidente rilevante	Si, impianto soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 105/2015)

4. ISTANZA DI MODIFICA

Con nota acquisita al prot. DVA-2013-0010285 del 06/05/2013, il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA relativamente alla "limitazione alle emissioni in atmosfera di SOV attraverso il punto denominato E16, asservito all'impianto di condensazione criogenica dei vapori organici recuperati dal caricamento navi pontile e dall'impianto trattamento acque".

4.1 Configurazione attuale

L'unità di condensazione criogenica è stata realizzata nel 2009 presso lo stabilimento Versalis di Sarroch al fine del miglioramento ambientale, in applicazione delle BAT di settore.

Le BAT indicano tale soluzione tra le misure più efficaci per ridurre l'emissione diffusa di sostanze organiche volatili associata alla lavorazione ed alla movimentazione di grandi volumi.

L'unità opera con 2 differenti schemi di esercizio:

- marcia in continuo per oltre il 90% del tempo di funzionamento trattando il solo flusso dell'azoto (saturato di idrocarburi) di polmonazione delle coperture delle vasche dell'impianto TAS;
- marcia per circa 650 ore all'anno, trattando contemporaneamente il flusso di cui alla lettera a) ed i vapori provenienti dal pontile in cui si effettua il caricamento di prodotti cancerogeni. In questo assetto si raggiunge la portata massima stimata di 2.500 m³/h (costituita per il 74% di azoto) che ha costituito il dato di riferimento per il dimensionamento dell'unità criogenica.

La corrente di azoto e sostanze organiche desorbite viene raffreddata e riciclata all'ingresso dell'unità di condensazione criogenica.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Nella seguente tabella si riporta un estratto relativo alle emissioni in aria di COV dal camino E16 desunto dai Report annuali trasmessi dal gestore per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Anno	Portata [Nm ³ /h]	Portata alla MCP [Nm ³ /h]	Flusso [Kg/h]	Flusso [Kg/anno]	Concentrazione (*) [mg/Nm ³]
2012	180 (**)	2500	0,00119	10,45	6,625
2013	205 (**)		0,000121423	1,064	0,25
2014	194 (**)		0,00029	2,549	1,5

(*) Valore medio dei monitoraggio discontinui
(**) Inferiore al limite di rilevabilità

Le BAT di settore (*Refining of Mineral Oil and Gas; Large Volume Organic Chemical Industry; Common Waste Water and Waste Gas Treatment in the Chemical Sector*) individuano i seguenti range prestazionali per le unità di recupero vapori a condensazione criogenica:

- efficacia di recupero dei COV: 90 – 99,95%;
- livelli traguardabili di emissione di COVNM: da 5.000 mg/Nm³ a 10 mg/Nm³ in funzione della portata in ingresso e della concentrazione di COV;
- livelli traguardabili di emissione di Benzene: 1 mg/Nm³.

Con riferimento alle sostanze organiche volatili (SOV) il decreto di AIA n. 333/2012 prescrive al camino E16 i seguenti VLE:

- a) 1 mg/Nm³ per ciascuno dei seguenti inquinanti: benzene, etilbenzene, toluene, xilene, trimetilbenzene, esano, pentano;
- b) 2 mg/Nm³ per le sostanze organiche volatili (SOV).

Il Gestore dichiara che:

- l'impianto criogenico consente di trarre i VLE prescritti dall'AIA per le sostanze inquinanti di cui al succitato punto a), ma non per il limite delle SOV, a causa di idrocarburi leggeri <C5 presenti in piccole quantità nel sistema fognario, non condensabili alle temperature di progetto dell'abbattitore;
- tale piccola quantità assume una concentrazione significativa nella marcia con il solo flusso dell'impianto TAS, dopo abbattimento, per il ridottissimo flusso che è prodotto dall'azoto di polmonazione delle coperture delle vasche di disoleazione;
- in tali condizioni la portata di flusso, sia all'ingresso che all'uscita dell'abbattitore, non è misurabile in quanto al di sotto del limite di rilevabilità (metodo di misura UNI 10169/2001);
- le analisi hanno verificato che le SOV misurate sono prevalentemente propano ed altri idrocarburi inferiori a C5 per il cui abbattimento l'impianto criogenico realizzato non è idoneo.



4.2 Richiesta di modifica

La richiesta di modifica riguarda la riformulazione del limite previsto al punto di emissione E16 per i SOV, intesi come la sommatoria delle sostanze organiche volatili indicate nell'Allegato I Parte Seconda alla Parte V del D.Lgs. e s.m.i..

Il Gestore ritiene che la richiesta di modifica sia da considerarsi non sostanziale in virtù del fatto che il Decreto AIA n. 333/2012 prescrive per le emissioni dal camino E16 il rispetto dei VLE di 1 mg/Nm³ per ciascuna delle sostanze che risultano caratterizzanti l'emissione medesima: Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Trimetilbenzene, Esano, Pentano.

Il Gestore, inoltre, evidenzia che il VLE di 2 mg/Nm³ per i SOV non trova riscontro nelle BAT per la riduzione delle emissioni diffuse.

4.3 Effetti ambientali

Il Gestore ritiene che la modifica:

- non comporti variazione nella potenzialità dell'impianto, dei processi produttivi dello stabilimento, delle materie prime impiegate o dei consumi di risorse;
- non determini significativi effetti negativi sull'ambiente.

Il Gestore rileva inoltre che, in sede di istruttoria per il rilascio del provvedimento di AIA, il convogliamento delle emissioni diffuse di vapori idrocarburi mediante l'unità di condensazione criogenica è stato considerato non sostanziale.

5. CONSIDERAZIONI

Il valore limite all'emissione (VLE) di 2 mg/Nm³ fissato al camino E16 per i SOV deve intendersi riferito ai "Composti Organici volatili" (COV) come individuati al punto 2.1. della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; sono pertanto considerati COV le "sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F".

I punti 2.2. e 2.3. della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabiliscono i seguenti valori limite, riferiti alla somma delle masse dei singoli COV:

- per i COV identificati al punto 2.1. del citato allegato un VLE pari a 2 mg/Nm³, ciò qualora l'effluente gassoso presenti un flusso uguale o superiore a 10 g/h;
- per i COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 un VLE pari a 20 mg/Nm³, ciò qualora l'effluente gassoso presenti un flusso uguale o superiore a 100 g/h.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SARLUX S.r.l.

Stabilimento di Sarroch (CA)

Dall'analisi dei report annuali trasmessi dal Gestore nel triennio 2012-2014 risulta un flusso medio di SOV al camino E16 pari a 0,53 g/h.

Tra le sostanze organiche disciplinate dal Decreto di AIA (Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015) relativamente al camino E16 (Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Trimetilbenzene, Esano, e Pentano) solamente il benzene (come desunto dall'Inventario C&L on-line dell'ECHA¹ - consultazione febbraio 2016) presenta una indicazione di pericolo coincidente con quanto previsto dai punti 2.2. e 2.3. della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra, tenendo inoltre conto delle performance dell'impianto criogenico, risulta necessario fissare un VLE al camino E16 che tenga conto delle sostanze organiche comunque presenti nel flusso emissivo.

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI

Il Gruppo Istruttore ritiene che la richiesta del Gestore di riformulazione del VLE per i SOV sia sostanzialmente accoglibile, in quanto il VLE di 2 mg/Nm³ deve essere inteso riferito, per il camino in esame, ai soli COV di cui al punto 2.1. della Parte I dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Il Gruppo Istruttore ritiene inoltre che il gestore debba osservare al camino E16 un **VLE pari a 20 mg/Nm³ per i SOV intesi come Carbonio Organico Totale (COT)**. Resta inteso che tutti gli altri VLE rimangono invariati.

Il GI ritiene, altresì, che la tariffa istruttoria versata dal Gestore, **sia congrua** ai sensi dell'allegato III al D.M. 24/04/2008.

Restano a carico del Gestore, che è tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni e i valori limiti di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (Decreto del Ministro n. 0000286 del 21-12-2015) e s.m.i. come integrate dal presente parere, nonché gli obblighi di cui al D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.

¹ European Chemicals Agency - <http://echa.europa.eu>